



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  
Direzione Generale  
Ufficio IV  
Settore II

Prot. n. AOODRCAL 4401

Catanzaro, 3 aprile 2013

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado della regione Calabria

e, p.c. ai Dirigenti e Coordinatori degli Uffici degli Ambiti Territoriali Provinciali  
dell'USR Calabria

alle OO.SS. Comparto Scuola e Area V – Dirigenza Scolastica

**Oggetto: Assenze del personale della scuola per gravi patologie - art. 17, comma 9, C.C.N.L.  
Comparto Scuola del 29/11/2007.**

Con riferimento a quanto in oggetto, si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. le seguenti direttive.

Come noto, il C.C.N.L. comparto scuola- 2006/2009, all'art. 17, comma 9, dispone che : *“In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione”*.

Ai fini della corretta applicazione della suddetta disposizione, si ritiene necessario prendere in esame i termini di *patologia grave e terapia invalidante*, atteso che le condizioni per cui il lavoratore possa usufruire del trattamento speciale previsto dalla predetta norma contrattuale e godere dell'intera retribuzione per i giorni di assenza, sono oltre a quella di *grave patologia*, anche quella di *terapia temporaneamente e/o parzialmente invalidante* che la grave patologia comporta.

In buona sostanza, non è sufficiente che il dipendente sia affetto da una patologia definita *grave*, ma è necessario che la predetta condizione sia seguita da quella ulteriore di essere soggetta a *terapie*, ovviamente relative alla patologia medesima, che siano *temporaneamente e/o parzialmente invalidanti*. Giova osservare, a tal proposito, che il C.C.N.L. del Comparto Scuola, nel prevedere la tutela speciale di cui trattasi non ha individuato, come invece hanno fatto altri comparti, alcune specifiche casistiche. Non esiste dunque, allo stato, una elencazione e/o specificazione delle c.d. *gravi patologie*, malgrado ciò la **gravità della patologia** non può neanche ritenersi rimessa alla valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico competente ad autorizzare l'assenza per malattia, ma **deve essere accertata e certificata dal personale sanitario competente**. E' evidente che per

Responsabile del procedimento: Corrado RUSSO  
Responsabile dell'istruttoria: Giuseppina NISTICO'

Via Lungomare 259 88063 CATANZARO LIDO Tel 0961734411 - Fax 0961734442  
e-mail: direzione-calabria@istruzione.it - e-mail certificata: [drcal@cert.istruzione.it](mailto:drcal@cert.istruzione.it)  
WEB: <http://www.calabriascuola.it>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  
Direzione Generale  
Ufficio IV  
Settore II

poter considerare e applicare correttamente e senza apprezzamenti arbitrari la disciplina contrattuale relativa alle gravi patologie, occorre aver ben presente la portata della stessa disciplina e disporre di una documentazione incontestabile, in relazione alla presenza di condizioni morbose di particolare gravità, patologie croniche e invalidanti. La fattispecie in esame non riguarda, come già evidenziato, tutte le patologie gravi, ma soltanto quelle che richiedono il ricorso a terapie salvavita o che comportano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti. I due requisiti devono coesistere ed essere valutati contestualmente. La gravità della patologia, pertanto, non può che essere collegata all'effettuazione di terapie che, per la loro natura e/o per le modalità di svolgimento possano risultare temporaneamente e/o parzialmente invalidanti per il dipendente. E' dunque sulla definizione del tipo e delle modalità di effettuazione della terapia che deve essere posta attenzione, al fine di limitare la concessione del beneficio di cui all'art. 17, comma 9, a quei casi che effettivamente rientrano nella tutela contrattuale. Ci si riferisce quindi a terapie che, per modalità, tempi di somministrazione effetti diretti e/o collaterali, pongono il dipendente trattato in condizioni di temporanea incapacità alla prestazione lavorativa. A titolo esemplificativo: le patologie tumorali che richiedono trattamenti chemioterapici; le insufficienze renali che richiedono terapie di dialisi. “ *Al contrario il dipendente che sia stato colpito, per esempio, da ictus cerebrale ed abbisogni di frequenti terapie fisioterapiche e riabilitative non rientra nella previsione di questa norma, non perché si disconosca la gravità della sua patologia, ma perché le terapie cui egli viene sottoposto non sono temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, bensì idonee a recare direttamente benefici*” ( Tribunale di Foggia, ordinanza 18399/2010).

La certificazione medica prodotta dal dipendente deve, pertanto, contenere l'indicazione della grave patologia e della relativa terapia che deve essere effettuata, e deve essere rilasciata dalla competente Struttura Sanitaria Pubblica –Ufficio di Medicina Legale o equiparato-. In modo specifico e puntuale nella certificazione deve essere indicato:

- a) che trattasi di “grave patologia”;
- b) il tipo di terapia cui il lavoratore è sottoposto ed i suoi eventuali effetti “invalidanti”.

E', necessario, quindi, che **nella certificazione** risulti in maniera chiara e inequivocabile che il dipendente sta praticando delle terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti richieste da una grave patologia, indicando chiaramente i periodi di durata di tale attività.

La particolare agevolazione contrattuale si riferisce a tutte le giornate di assenza dovute a patologie di particolare gravità che comportano terapia con ricovero ospedaliero, day hospital o ambulatorio, comprendendo peraltro, ai fini del beneficio, anche le giornate di assenza dovute agli

Responsabile del procedimento: Corrado RUSSO  
Responsabile dell'istruttoria: Giuseppina NISTICO'



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  
Direzione Generale  
Ufficio IV  
Settore II

effetti a distanza provocati dalla terapia, purché tali effetti siano anch'essi certificati.

Per usufruire dei benefici in parola il lavoratore deve presentare all'Istituzione Scolastica di servizio una specificata certificazione rilasciata dalla competente Struttura Sanitaria Pubblica, in cui si attesti la grave patologia e la relativa terapia associata. Tale certificazione deve contenere anche il percorso terapeutico in cui devono emergere con chiarezza le date di terapia, che dovranno essere certificate come giornate in cui il lavoratore dovrà essere considerato temporaneamente o parzialmente invalido. L'assenza dal servizio dovrà essere poi giustificata di volta in volta dal lavoratore tramite certificazione rilasciata dalla struttura che fornisce le singole prestazioni. I lavoratori che si sottopongono a terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, dovranno presentare, per ogni periodo di assenza, l'appropriata certificazione sanitaria. Qualora nella certificazione allegata dal dipendente non si ricavasse l'effettivo espletamento di terapie salvavita, i relativi periodi di assenza verranno fatti rientrare nel consueto ordinario conteggio delle malattie.

Dunque, ad una prima certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica che attesta che alla grave patologia segue una terapia invalidante necessita di volta in volta la certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica oppure convenzionata che attesti l'effettuazione della terapia stessa, con l'esatta indicazione dei giorni di terapia e, distintamente, di quelli interessati dai suoi effetti invalidanti.

Ad ulteriore precisazione, si ritiene che le certificazioni sopra richiamate, non possono essere di contenuto generico ma debbono riportare in modo chiaro e inequivocabile indicazioni specifiche in termini di grave patologia e conseguente terapia. Non possono addursi in merito motivazioni legate a motivi di riservatezza e di privacy perché come puntualmente evidenziato nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 28/09/2010 "esistono però alcune situazioni particolari in cui il datore ha necessità di conoscere la diagnosi, (...) ciò accade nelle ipotesi di esenzione dalla decurtazione della retribuzione e dal regime della reperibilità ai fini della visita fiscale. In queste situazioni l'amministrazione è tenuta ad applicare il regime generale a meno che non abbia la documentazione che consenta di derogarvi ed è innanzitutto interesse del dipendente che si assenta che l'amministrazione abbia tutti gli atti necessari per applicare in maniera corretta la normativa di riferimento".

In caso di mancata ostensione da parte del lavoratore dei dati ritenuti necessari, l'istituzione scolastica interessata potrà quindi non riconoscere le garanzie contrattuali sopra richiamate, dandone comunicazione all'interessato.

Tenuto conto degli effetti anche dal punto di vista dell'aggravio all'Erario derivanti

Responsabile del procedimento: Corrado RUSSO  
Responsabile dell'istruttoria: Giuseppina NISTICO

Via Lungomare 259 88063 CATANZARO LIDO Tel 0961734411 - Fax 0961734442  
e-mail: direzione-calabria@istruzione.it - e-mail certificata: [drcal@cert.istruzione.it](mailto:drcal@cert.istruzione.it)  
WEB: <http://www.calabriascuola.it>



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  
Direzione Generale  
Ufficio IV  
Settore II

dall'applicazione della norma in commento, le SS.LL. si atterranno, nell'assunzione delle determinazioni di competenza alle direttive di cui alla presente nota.

Nel restare a disposizione è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE VICARIO  
f.to Giuseppe MIRARCHI

Responsabile del procedimento: Corrado RUSSO  
Responsabile dell'istruttoria: Giuseppina NISTICO'

Via Lungomare 259 88063 CATANZARO LIDO Tel 0961734411 - Fax 0961734442  
e-mail: direzione-calabria@istruzione.it - e-mail certificata: [drcal@cert.istruzione.it](mailto:drcal@cert.istruzione.it)  
WEB: <http://www.calabriascuola.it>